

**CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
INTERREGIONALE DEL LEMENE
C.A.T.O.I.**

**PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016.**

Il Collegio dei Revisori nelle persone dei sottoscritti dott.ri Raffaele Foglia, Antonio Cancellieri e Francesco Gregoris, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui alla chiusura dell'esercizio 2016"*

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*

VISTO il Dpcm 28.12.2011 recante *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"*;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 18 giugno 2011 n. 118, ai sensi del quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio contabile generale della competenza finanziaria;


VISTI inoltre l'art. 7 comma 3 e l'art. 14, ai sensi dei quali, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono:

- al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre;
- all'eventuale costituzione del cd fondo pluriennale per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi di quanto sopra, qualora positiva;

VISTO quindi l'art. 3 comma 4, nella parte in cui dispone che:

al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

- possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate; la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese; le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo



della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

- il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

PRESO ATTO pertanto che:

- l'accertamento e l'impegno vanno registrati solo a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata;
- l'accertamento e l'impegno vanno imputati all'esercizio in cui diventano esigibili, venendo a scadenza;
- possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate;
- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;

VISTO l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo cui il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione di cui all'oggetto contenente il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2016;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio;

DATO ATTO che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel conto del bilancio 2016, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione e dell'esigibilità scaduta entro il 31 dicembre 2016, riassunti nel prospetto che segue:

ENTRATE		Residui da esercizi precedenti il 2016	Residui da competenza 2016	Residui da riportare
I	Entrate tributarie	€ -	€ -	€ -
II	Trasferimenti	€ -	€ -	€ -
III	Entrate extratributarie	€ -	€ 300.410,00	€ 300.410,00
IV	Entrate in conto capitale	€ 1.140.506,88	€ -	€ 1.140.506,88
V	Accensione Prestiti	€ -	€ -	€ -
VI	Partite di giro	€ -	€ -	€ -
TOTALE		€ 1.140.506,88	€ 300.410,00	€ 1.440.916,88

SPESE		Residui da esercizi precedenti il 2016	Residui da competenza 2016	Residui da riportare
I	Spese correnti	€ 58.165,56	€ 163.771,80	€ 221.937,36
II	Spese conto capitale	€ 3.137.349,51	€ 497.195,58	€ 3.634.545,09
III	Rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -
IV	Partite di giro	€ -	€ 64,20	€ 64,20
TOTALE		€ 3.195.515,07	€ 661.031,58	€ 3.856.546,65

DATO ATTO altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi;
- non sono state effettuate reimputazioni di residui attivi e passivi già dichiarati esigibili riferiti ad annualità anteriori al 2016;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui passivi;
- non sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo, in quanto non sussistenti;

CONSIDERATO che relativamente alla gestione di competenza dell'esercizio 2016 è stato effettuato un controllo a campione sulle voci relative al fondo pluriennale vincolato di pesa del 2016;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati per reimputazione agli esercizi successivi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2016, non varia e risulta determinato in euro 48.487,00;

TENUTO CONTO che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati e che pertanto resta inalterato l'equilibrio di bilancio;

Tutto ciò premesso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al riaccertamento ordinario dei residui alla chiusura dell'esercizio 2016.

San Vito al Tagliamento, 06 marzo 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Raffaele Foglia

Dott. Antonio Cancellieri

Dott. Francesco Gregoris